



ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 577/19 LEB-RA

Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0014059/A

Del 16/07/2014 09:26:00

Da CR A SEROC

Al Presidente della Giunta Regionale

**On. dott. Stefano Caldoro**

Al Commissario alla Sanità

**Dr. Mario Morlacco**

SEDE

**Oggetto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA: "AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEGLI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE", BANDITO DALLA REGIONE CAMPANIA CON DELIBERA DI G.R. N. 500 DEL 25.11.2013. - ~~Esclusione~~ <sup>Selezione</sup> ai sensi dell'art. ~~130~~ del Regolamento di Funzionamento ed Organizzazione del Consiglio Regionale.**

La sottoscritta Monica Paolino in qualità di Consigliera Regionale, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto della Regione Campania ed ai sensi dell'art. 130 del Regolamento di funzionamento ed organizzazione del Consiglio Regionale

#### **PREMESSO CHE**

1. Con Delibera n. 500 del 25.11.2013, la Giunta della Regione Campania ha adottato l' "Avviso pubblico per la prima costituzione dell' Elenco Regionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art.18 bis della L.R. 3 novembre 1994, n.32 come modificato dall'art.1, commi 41 e ss. della L.R. 6 maggio 2013 n.5, in attuazione del decreto legge 13 settembre 2012 n.158, convertito dalla legge 8 novembre 2012 n.189. Modifiche ed integrazioni alla DGRC n.141 del 27/5/2013";
2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, il predetto Avviso, nella formulazione originaria, contemplava tra i requisiti di ammissione il possesso da parte dei candidati di "adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie, o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie" (art. 2, comma 1, lett. b), prescrivendo espressamente che: "ai fini del presente avviso non sono considerate attività professionali in posizione dirigenziale quelle esercitate in base a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, le esperienze relative ad attività libero professionale, quelle relative all'esercizio di mandato politico, quelle di mera consulenza né, nel caso di società pubbliche o private, quelle esercitate quali componenti di organi di amministrazione, eccezion fatta per l'amministratore delegato" (art. 3, comma 2);
3. Con *successiva delibera n. 13 del 23.01.2014*, la Giunta della Regione Campania, novellando parzialmente la disciplina del suddetto Avviso, *disponeva l'espunzione del citato art. 3, comma 2*, ("Ai fini del presente avviso non sono considerate attività professionali in



## Consiglio Regionale della Campania

*posizione dirigenziale quelle esercitate in base a rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, le esperienze relative ad attività libero professionale, **quelle relative all'esercizio di mandato politico**, quelle di mera consulenza né, nel caso di società pubbliche o private, quelle esercitate quali componenti di organi di amministrazione, eccezion fatta per l'amministratore delegato");*

### CONSIDERATO CHE

1. Come indicato anche nelle premesse della Delibera n. 13, la modifica delle prescrizioni dell'Avviso rende le stesse conformi alle disposizioni di legge vigenti ed, in particolare, all'art. 4 della Legge 189/2012 in virtù del quale "(Dirigenza sanitaria e governo clinico). - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1-quater, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale"; a) all'articolo 3-bis, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione".

2. *Oltre a porsi in puntuale osservanza delle prescrizioni legislative, l'Avviso nella sua attuale formulazione risulta espressione, anche per la sua peculiare genesi, della volontà dell'Ente di includere l'esperienza maturata in virtù di mandato politico tra i requisiti di carattere professionale idonei ai fini dell'ammissione alla selezione;*

3. I sottoscritti Consiglieri dichiarano di condividere lo spirito e la *ratio* sottese alla riformulazione dell'Avviso Pubblico nel senso indicato, ciò anche in considerazione del fatto che la valutazione della esperienza maturata in virtù di mandato politico non costituisce, in alcun modo, una ipotesi di violazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 39/2013 recante Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

4. Deve, infatti, evidenziarsi che l'Avviso in esame è destinato esclusivamente alla predisposizione di un "Elenco" di soggetti idonei, con l'effetto che l'eventuale esperienza professionale precedentemente od attualmente acquisita in virtù di mandato politico non può

5.



Consiglio Regionale della Campania

rappresentare motivo ostativo all'ammissione ed all'inserimento nel suddetto "Elenco", risultando solo potenziale ed eventuale la violazione della predetta normativa e, segnatamente,

dell'art. 14 in materia di "Incompatibilita' tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";

6. **Una interpretazione di segno opposto finirebbe per tramutarsi in una misura meramente afflittiva per il candidato, misura che, per i motivi appena descritti, non troverebbe alcun fondamento neanche nell'intento e nella ratio del Decreto Legislativo volto a stigmatizzare e sanzionare le ipotesi di reggenza contemporanea di più cariche e/o qualifiche;**

7. La natura meramente afflittiva si palesa ancor più evidente ove si valuti che la massima partecipazione costituisce principio generale delle procedure selettive, con obbligo di interpretare la disciplina dell'Avviso Pubblico in modo da consentire il più ampio accesso alla procedura ove ciò non contrasti con alcun interesse dell'amministrazione procedente;

**CONSIDERATO ALTRESÌ CHE**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'Avviso Pubblico ove è stabilito che "Per esperienza dirigenziale si intende l'effettiva attività di direzione caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta a seguito di formale conferimento di incarico, sotto il profilo tecnico o amministrativo, in tutte le diverse specializzazioni professionali con esclusione degli incarichi di direzione di strutture semplici, delle attività di mero studio, ricerca, ispezione e controllo, e delle attività finanziarie di mera partecipazione",

**INTERROGANO IL PRESIDENTE ED ASSESSORE AL RAMO AL FINE DI  
CONOSCERE**

alla luce delle considerazioni che precedono, **quali siano i criteri ai quali la Commissione debba ispirarsi identificare le "attività professionali relative" da valutare ai fini dell'Avviso Pubblico de quo.**

*Monica Paolino*  
*Paolino*